



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 2 – Gestione Territorio e sue Risorse

ufftecnico@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

E-mail: comune@osnago.net

PICCOLI LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE: **CAPITOLATO SPECIALE**

Art. 1 - OGGETTO DEGLI INTERVENTI

Il servizio ha ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: Piccoli lavori di pulizia e manutenzione del verde. La Cooperativa Soc. Paso Lavoro di Merate si occuperà della zappatura e dissodatura del terreno, piantumazione di fiori, innaffiatura e pulizia delle aiuole (sradicamento dell'erba anche con impiego di diserbante), interventi di sfalcio d'erba, spollonatura e potatura delle essenze arboree, arbustive e dei cespugli.

L'elenco dei lavori, la periodicità degli stessi e l'indicazione delle aree affidate alla COOPERATIVA PASO LAVORO, sono riportate nell'allegato A alla convenzione sottoscritta ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Art. 2 - DURATA

Il presente capitolato ha durata dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 di 7 mesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della convenzione.

Art. 3 - DESCRIZIONE INTERVENTI

La Cooperativa dovrà provvedere all'esecuzione delle opere con mezzi idonei, dovrà inoltre eseguire rifinitura con decespugliatore a filo, raccolta di eventuali rifiuti (carta, ferro, plastica, o altri metalli), raccolta del materiale di risulta, pulizia del fogliame caduco e conferimento dei materiali di risulta in accordo con il personale comunale dopo ogni intervento.

Dovrà essere garantito un buon livello di manutenzione delle aree verdi, a salvaguardia del decoro del territorio comunale.

Lo sfalcio dell'erba con decespugliatore a ridosso delle piante, non dovrà intaccare la corteccia delle piante stesse.

Al termine di ogni intervento, la Cooperativa dovrà presentare al Comune l'elenco degli interventi prestati su cui verrà apposto un "visto" a conferma della qualità e quantità degli interventi. I rapporti, debitamente vistati, dovranno essere allegati alle relative fatture emesse dalla Cooperativa, a comprova delle prestazioni per le quali viene richiesta la liquidazione.

Art. 4 - TEMPI DI INTERVENTO

La Cooperativa Sociale Paso Lavoro dovrà provvedere ad eseguire i lavori nelle aree e negli spazi ad uso pubblico elencati nell'allegato "A" alla Convenzione, entro 3 (tre) giorni dalla richiesta da parte del Comune, che avverrà con comunicazione a mezzo fax.

Qualora cause di forza maggiore (ad. esempio condizioni meteorologiche) rendessero necessario modificare i tempi e la frequenza degli interventi, il Comune provvederà analogamente a mezzo fax ad avvisare tempestivamente la Cooperativa.

Art. 5 – MEZZI D'OPERA E PERSONALE - ADEMPIMENTI SPECIALI.

La Cooperativa, nell'esecuzione dei lavori, dovrà garantire la presenza di due addetti con qualifica di operai comuni e con il supporto di macchinari e attrezzature necessarie.

La Cooperativa dovrà garantire, per l'esecuzione dei servizi, la disponibilità della seguente dotazione strumentale minima:

- N. 1 decespugliatore a filo
- attrezzatura da giardinaggio quale cesoie, vanghe, rastrelli e quant'altro necessario all'esecuzione degli interventi.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 2 – Gestione Territorio e sue Risorse

ufftecnico@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

E-mail: comune@osnago.net

Rimane a carico del Comune la messa a disposizione dell'attrezzatura e dell'acqua per le innaffiature nonché il trasporto con proprio motocarro del materiale di risulta. Il Comune fornirà altresì alla Cooperativa il diserbante ecologico per gli interventi di diserbo: tale materiale non obbliga gli utilizzatori al possesso di alcun tipo di patentino.

Art. 6 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'espletamento degli interventi affidati è fissato in € 18 orarie + IVA 20%.

Per il periodo di durata della convenzione, il corrispettivo è previsto in complessivi € 6.048,00 + IVA, prevedendo l'impiego di due persone per 6 ore settimanali. Tale importo è comunque del tutto presuntivo in quanto alla Cooperativa verranno riconosciute esclusivamente le spettanze dovute per le prestazioni effettivamente rese, come risultanti dai rapporti di intervento di cui al precedente art. 3.

Non sarà riconosciuta alla Cooperativa alcuna revisione prezzi durante tutta la durata della convenzione.

Art. 7 - LIQUIDAZIONE

Le fatture verranno pagate, previa apposizione del visto di regolare esecuzione, entro il termine di gg. 60 dalla loro presentazione al protocollo generale del Comune.

Art. 8 - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE

La Cooperativa si assume ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile e/o penale per eventuali danni a cose, persone, e/o animali causati nell'espletamento del servizio, esonerandone esplicitamente il Comune.

E' a carico della Cooperativa ogni eventuale e completo risarcimento, senza diritto a compenso.

La Cooperativa è tenuta, per l'esecuzione del servizio, all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e Decreti, relativi alle assicurazioni varie degli operai e delle altre disposizioni in vigore che potranno intervenire in corso di esecuzione.

Art. 9 - ASSICURAZIONE

La Cooperativa, prima dell'avvio del servizio, dovrà dimostrare il possesso di assicurazione per danni verso terzi dovuti alla esecuzione dei lavori.

Art. 10 - PATTI E CONDIZIONI

Sono a carico della Cooperativa, le spese di manutenzione delle attrezzature e quant'altro si rendesse necessario per un corretto svolgimento del servizio.

I lavori richiesti dovranno essere condotti con la massima celerità, diligenza, continuità temporale senza sospensioni, salvo condizioni meteo avverse.

Il personale della Cooperativa provvederà a segnalare al Comune fatti e circostanze che, rilevati nell'espletamento dei propri compiti, possano compromettere il regolare adempimento del servizio.

E' fatto divieto alla Cooperativa di affidare e/o subaffidare in parte e/o in toto i lavori oggetto del presente capitolato, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale.

Relativamente alla risoluzione anticipata del rapporto e delle controversie, si rimanda agli artt. 9 e 10 della convenzione sottoscritta tra le parti.

Per IL COMUNE DI OSNAGO

Il Segretario / Direttore Generale

Dott.ssa Cinzia Macchiarelli

Per la Coop. Soc. PASO LAVORO

L'Amministratore Unico

Ida Molari